



CITTÀ DI NIZZA MONFERRATO

c.a.p. 14049 - Provincia di Asti

V Settore - Polizia Municipale
Ufficio Viabilità e Traffico

Ordinanza n° 10 del 07.04.2010

OGGETTO: Disciplina temporanea della circolazione stradale - Divieto di sosta in Piazza Garibaldi per area mercatale.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Vista la precedente ordinanza n° 7/2010 con la quale si disponeva lo spostamento del mercato settimanale del 2 e 9 c.m., in considerazione della presenza del parco divertimenti in Piazza Garibaldi;

Considerato che il luna park non occupa totalmente la parte interna di Piazza Garibaldi;

Vista l'ordinanza del Capo Settore P.M. n° 11 del 07/04/2010 con la quale, aderendo alle richieste dei titolari di posto fisso delle macchine e attrezzature agricole del mercato settimanale, dispone che i titolari stessi possano posizionarsi, per il mercato del 09 c.m. sui posti di norma assegnati;

Ritenuto necessario adottare idoneo provvedimento di regolamentazione della sosta per garantire il posto agli assegnatari autorizzati;

Visto l'art. 7 del D.Lgs. 285/92 (Codice della Strada) e il D.P.R. 495/92 (Regolamento d'esecuzione);

Visto il D. Lgs. 267/00 e s.m.i.;

Visto lo Statuto Comunale;

ORDINA

L'osservanza dei seguenti obblighi, divieti e limitazioni da parte dei conducenti di tutti i veicoli:

- Divieto di sosta con sanzione accessoria della rimozione forzata, eccetto veicoli autorizzati, in Piazza Garibaldi, nella parte interna compresa tra l'attraversamento pedonale centrale e i lati est, la corsia centrale nord-sud, dalle ore 05,00 alle ore 15,00 del giorno 09/04/2010.

Eventuali aree non occupate dagli operatori mercatali potranno essere adibite a sosta libera.

Copia della presente ordinanza sarà pubblicata all'Albo Pretorio del Comune, trasmessa all'Ufficio Tecnico LL.PP. per l'apposizione della relativa segnaletica.

La presente Ordinanza ha il carattere di temporaneità e, durante il periodo di validità, annulla le prescrizioni che con la stessa risultino incompatibili; viene resa nota al pubblico mediante l'apposizione della segnaletica stradale e la pubblicazione all'albo.

Chiunque viola gli obblighi, i divieti e le limitazioni contenute nella presente Ordinanza, è punito con le sanzioni previste dalla legge.

Incarica il personale delle Forze di Polizia dei controlli per la corretta applicazione della presente Ordinanza avverso la quale può essere proposto Ricorso amministrativo o gerarchico rispettivamente al TAR del Piemonte o al Ministero dei LL PP. entro gg. 60 dalla pubblicazione della presente ordinanza.

IL COMANDANTE
f.to Sillano dr. Silvano